COMUNE DI ERLI

Provincia di Savona
Tel/Fax 0182/78030

Prot. 248

Lì 27 GEN. 2012

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta della Tersia srl pervenuta agli Uffici Comunali il 27.01.2012 prot. n. 247
Vista la L.R. n° 16/2008 e.s.m.i.;
Visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che gli immobili indicati a catasto sezione di Erli, sotto indicati, sono classificati nel Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. n. 32 del 10.04.2002, nelle seguenti zone:

- Fog. 1 Mappali 130, 116, 142 zona "EB" boschive e naturali



Si rilascia il presente certificato, su richiesta dell'interessato.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE GENERALE
Alberto dott. Marino

COMUNE DI ERLI

Per ricevuta

Lì

Diritti di segreteria

CAPO VI

ZONE AGRICOLE (ZONE E SECONDO D.M. 2.4.1968)

Art. 37

NORME GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE

Sono considerate zone agricole E le parti del territorio comunale destinate all'esercizio dell'attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.
Le zone E si dividono in:

- Zone agricole produttive (Ep);
- Zone agricole a controllo ambientale (Ea1);
- Zone agricolo-boschive (Ea2);
- Zone agricolo-turistiche (Et);
- Zone boschive e naturali (Eb);

In esse è consentito l' asservimento di lotti non contigui e l'accorpamento tecnico delle volumetrie ad essi relative a condizione che gli appezzamenti ricadano nelle zone di cui al presente Capo e che la distanza tra i perimetri dei diversi lotti non sia maggiore di m. 500.
Il fondo agricolo principale su cui realizzare l'intervento deve essere comunque costituito da un unico lotto costituente almeno il 30% dell'area totale asservita .
Sono vietate le nuove edificazioni in tutte le aree in cui il terreno presenti una pendenza superiore al 100% ovvero quando la linea dell'andamento del terreno naturale formi un angolo rispetto alla linea orizzontale superiore a 45°.

NORMATIVA AMBIENTALE PER LE ZONE AGRICOLE

LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (art.17)
T5= Insediamento sparso

LIVELLO II: TIPI EDILIZI (art.18) (valido per nuove costruzioni)
TE5= Tipo monofamiliare isolato evoluto TE15= Ricoveri

LIVELLO III: CARATTERI COSTRITTIVI (artt. 20,21)
Tutte le voci di cui all'art.21

Art.38

DISPOSIZIONI SUGLI EDIFICI ESISTENTI E PER IL RECUPERO DEGLI ANTICHI CASOLARI RURALI

Compatibilmente con i regimi di livello locale di P.T.C.P., nelle zone di tipo "E" sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 10 ed è consentita la ricostruzione di edifici diruti allorché sia possibile, sulla base di documentazione fotografica e di oggettivi elementi di riscontro, determinarne la originaria consistenza volumetrica e funzionale.

Nella ricostruzione dovranno essere mantenute la sagoma d'ingombro, la disposizione delle bucature, la forma delle coperture e la posizione degli accessi (se significativa); non dovranno essere realizzate nuove scale esterne ne nuove balconate aggettanti rispetto al perimetro dell'edificio.
Nelle costruzioni esistenti ed in quelle dirute, come sopra ricostruite, è consentito realizzare ampliamenti purché giustificati da esigenze igieniche, funzionali e strutturali, anche mediante la sopraelevazione fino ad un massimo di m. 1,00. Gli incrementi volumetrici sono correlati alle seguenti quantità percentuali: 30% fino a 200 MC, 20 % fino a 500 MC, 10 % oltre i 500 MC. **Tali incrementi non possono essere sommati agli ampliamenti consentiti dalla disciplina delle singole zone.**
E' ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ove sia comprovata la impossibilità del loro recupero con il mantenimento dell'impianto strutturale esistente.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere impiegati materiali tradizionali e rispettate le connotazioni architettoniche e tipologiche salienti dell'edificio.
Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti devono rispettare le preesistenze morfologiche e infrastrutturali quali terrazzamenti coltivati, i sentieri e le strade poderali storiche e devono essere conformati a schemi tipologici e formali propri della tradizione rurale della zona alla quale ci si deve riferire anche per la scelta dei materiali

Art. 39

ZONE AGRICOLO PRODUTTIVE (Ep)

In esse, oltre a quanto ammesso all'art. 37, è ammessa la costruzione di fabbricati rurali ad uso esclusivo della conduzione del fondo.
Il rilascio della concessione ad edificare è condizionato all'impegno del richiedente, mediante apposito atto unilaterale, a mantenere attiva la conduzione del fondo, posto che diversamente verrebbe a determinarsi un uso residenziale improprio in tali zone.
La costruzione di serre è ammessa esclusivamente in aree non interessate dalla presenza di piante ad alto fusto con le modalità indicate nel successivo art. 43
I nuovi volumi non possono comportare indici di fabbricabilità fondiaria superiori a 0,03 Mc/mq. per edifici a destinazione residenziale. E' ammessa la realizzabilità, in aggiunta a quanto sopra, di edifici per magazzini o altre funzioni inerenti la conduzione del fondo agricolo che non comportino un indice di fabbricabilità superiore a 0,02 Mc/mq.
Tutte le nuove costruzioni e debbono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

H = 6,50 m.
Ds = 12,00 m. fermi restando i limiti di cui al D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m.e i.
Dc = 12,00 m.
De = 20,00 m.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale possono realizzare edifici per magazzini o altre funzioni inerenti la conduzione del fondo sulla base di un indice di fabbricabilità di 0,05 MC/mq, purché, venga dimostrata la necessità di tale edificazione in rapporto a oggettive esigenze aziendali.

La destinazione d'uso dei manufatti agricoli in progetto dovrà essere dichiarata dal richiedente in rapporto alle esigenze di conduzione del fondo.

Il rilievo dello stato attuale contenuto negli elaborati grafici necessari, esteso a tutto l'ambito, dovrà essere redatto con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e/o vegetazionale e dovranno essere previsti il ripristino e la manutenzione di manufatti quali canalizzazioni, muri a secco, strade pedonali, oliveto etc..
Le integrazioni volumetriche di fabbricati esistenti realizzabili sulla base dell'indice di fabbricabilità della zona in cui l'intervento ricade, possono comportare aumento dell'altezza massima dei fabbricati stabilita dalle presenti norme per le nuove volumetrie realizzabili nelle zone in oggetto, purché, le stesse integrazioni siano progettate con il dovuto rispetto dei connotati formali più significativi delle preesistenze e la nuova entità volumetrica sia compatibile architettonicamente e sia correttamente inserita nel contesto ambientale d'ambito

Art. 40

ZONE AGRICOLE SOGGETTE A CONTROLLO AMBIENTALE (Ea1)

Comprendono le aree adiacenti alle emergenze ambientali e storiche oppure le aree agricole più periferiche per le quali è necessario il massimo livello di attenzione verso la salvaguardia della peculiarità delle emergenze stesse.
In tali zone sono ammesse, oltre all'attività olivicola ed agricola in genere, esclusivamente tutte le opere idrauliche e gli interventi di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente quali: piantumazione di alberi, sistemazione di percorsi pedonali, costruzione di briglie e altri manufatti per la regolazione delle acque e la sistemazione delle pendici e la ricostruzione del manto vegetale.
Sono ammesse nuove costruzioni ad uso agricolo senza residenza con i seguenti parametri:

If = 0,03 Mc/mq.
Dc = 6,00 m.
De = 12,00 m.
Ds =10,00 m fermi restando i limiti di cui al D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m.e i.
H = 4,50 m

Per ogni intervento che comporti la realizzazione di nuove volumetrie (esclusi gli incrementi), e la realizzazione di strade con carreggiata di larghezza superiore a m.2.00 è richiesta l'elaborazione di Studio Organico d'Insieme come definito dall'art.32 bis delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria e s.m.e i..

Art. 41

ZONE AGRICOLE-TURISTICHE (Et)

Comprendono le aree agricole più periferiche nelle quali è auspicabile che all'attività agricola si affianchi quella turistica.
In tali zone sono consentiti tutti gli interventi necessari alla salvaguardia e miglioramento dell'ambiente quali: piantumazione di alberi, sistemazione di percorsi pedonali, costruzione di briglie e altri manufatti per la regolazione delle acque e la sistemazione delle pendici e la ricostruzione del manto vegetale, all'attività agricola o alla creazione di piccole strutture turistico-residenziali .
Sono ammesse nuove costruzioni con i seguenti parametri:

If = 0,03 Mc/mq.
Dc = 6,00 m.
De = 12,00 m.
Ds =10,00 m fermi restando i limiti di cui al D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m.e i.
H = 4,50 m

Il rilievo dello stato attuale contenuto negli elaborati grafici necessari, esteso a tutto l'ambito, dovrà essere redatto con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e vegetazionale e dovranno essere previsti il ripristino e la manutenzione di manufatti e/o coltivazioni quali canalizzazioni, muri a secco, strade pedonali, castagneti etc..
Le integrazioni volumetriche di fabbricati esistenti realizzabili sulla base dell'indice di fabbricabilità della zona in cui l'intervento ricade, possono comportare aumento dell'altezza massima dei fabbricati stabilita dalle presenti norme per le nuove volumetrie realizzabili nelle zone in oggetto, purché, le stesse integrazioni siano progettate con il dovuto rispetto dei connotati formali più significativi delle preesistenze e la nuova entità volumetrica sia compatibile architettonicamente e sia correttamente inserita nel contesto ambientale d'ambito.
Per ogni intervento che comporti la realizzazione di nuove volumetrie (esclusi gli incrementi), e la realizzazione di strade con carreggiata di larghezza superiore a m.2.00 è richiesta l'elaborazione di Studio Organico d'Insieme come definito dall'art.32 bis delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria e s.m.e i..

Art. 42

ZONE AGRICOLO-BOSCHIVE (Ea2)

Comprendono i castagneti produttivi e le aree agricole nelle radure intercluse o adiacenti.
Sono destinate alla silvicoltura ed alla forestazione.
E' vietato il taglio raso dei boschi d'alto fusto.
E' vietato l'uso agricolo se risulti incompatibile con il mantenimento delle alberature d'alto fusto ed il loro habitat circostante.
Sono ammesse nuove costruzioni ad uso esclusivo di servizio per il bosco e per le attività silvicolturali con i seguenti parametri:

If = 0,02 Mc/mq.
Dc = 6,00 m.
De = 12,00 m.

Ds = 12,00 m fermi restando i limiti di cui al D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m.e i.

H = 4,50 m ad eccezione degli impianti tecnologici e delle strutture per l' avvistamento antincendio.

L' apertura di strade forestali e taglia-fuoco è consentita esclusivamente ad opera di enti pubblici autorizzati.

Art. 43

ZONE BOSCHIVE E NATURALI (Eb)

Comprendono le aree boscate non produttive, le radure intercluse o aree caratterizzate da forti pendenze e da insufficienza di coltre detritica e cotica erbosa, con presenza di rocce affioranti, tali da non essere idonee ad attività produttive o ad insediamenti.

Sono destinate alla silvicoltura ed alla forestazione laddove sono possibili, nonchè al mantenimento e salvaguardia delle peculiarità naturali.

Vi sono ammesse esclusivamente tutte le opere idrauliche e gli interventi di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente quali: piantumazione di alberi, sistemazione di percorsi pedonali, costruzione di briglie e altri manufatti per la regolazione delle acque e la sistemazione delle pendici e la ricostruzione del manto vegetale.

Sono consentiti gli interventi sugli edifici esistenti che comportino un incremento di volume non superiore al 20% una sola volta con criteri di rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del fabbricato esistente.

Sono ammesse nuove costruzioni ad uso esclusivo di servizio per il bosco e per le attività silvicolturali con i seguenti parametri:

If = 0,01 Mc/mq.

Dc = 12,00 m.

De = 20,00 m.

Ds = 20,00 m fermi restando i limiti di cui al D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m.e i.

H = 4,50 m ad eccezione degli impianti tecnologici e delle strutture per l' avvistamento antincendio.

L' apertura di strade forestali e taglia-fuoco è consentita ad opera di enti pubblici autorizzati e a soggetti privati, esclusivamente se l'intervento è funzionale alla conduzione di attività silvicolturali; in tal caso dovrà essere prodotta dai soggetti richiedenti privati idonea documentazione tecnica a dimostrazione delle necessità aziendali per l'espletamento di attività di silvicoltura e/o di forestazione.

Art. 44

SERRE

L' impianto di serre per colture ortofrutticole e floreali, disciplinato dalla L.R. 17/1976, è consentito, se non prevede l'abbattimento di alberature di alto fusto, nelle zone Bc, Cc, D2, Ep, Ea1, Ea2, Et, Ft.

Gli impianti serricoli possono essere:

- **impianti fissi** se presentano uno tra i seguenti elementi: fondazione al suolo e sua effettiva inamovibilità, presenza di cordolo perimetrale e di pavimentazione, reti impiantistiche interne di tipo non amovibile (riscaldamento, energia elettrica, irrigazione).
  Gli impianti di questo tipo possono comprendere anche zone di movimentazione dei prodotti e di lavorazione, oltre agli impianti tecnologici funzionali agli stessi.
  L'impianto terricolo dovrà prevedere un sistema per l'allontanamento delle acque meteoriche e di quello per l'evacuazione delle acque reflue delle colture.
  Per gli impianti terricoli esistenti o di nuova realizzazione, allo scopo di consentire adeguamenti tecnologici, potranno essere autorizzate come "opere interne" volumetrie tecnologiche fino ad un massimo di 40 MC, senza che tali volumi incidano sul calcolo dell'indice fondiario.
  Gli impianti di questo tipo sono assentibili a seguito di concessione edilizia e atto unilaterale d'obbligo relativo al mantenimento della destinazione produttiva agricola e alla stretta funzionalità dei volumi tecnici o di lavorazione.
  Nel progetto va indicata dettagliatamente la rete di deflusso fino al canale principale con le sezioni delle tubazioni o del canale.
- **impianti fissi integrati.** Sono quelli che, oltre alla zona di coltivazione, comprendono anche spazi di movimentazione e lavoro. Per questa tipologia potranno essere previste zone di copertura opaca eventualmente coibentata e zone in muratura per ospitare impianti tecnologici. potranno essere previsti elementi a "capo serra" con altezza alla gronda non superiore a m. 6,00. Gli spazi di movimentazione e di lavoro con copertura opaca non potranno superare il 10% della Sc della serra stessa.
  Gli impianti di questo tipo sono assentibili a seguito di concessione edilizia e atto unilaterale d'obbligo relativo al mantenimento della destinazione produttiva agricola e alla stretta funzionalità dei volumi tecnici o di lavorazione.
  Nel progetto va indicata dettagliatamente la rete di deflusso fino al canale principale con le sezioni delle tubazioni o del canale.
- **impianti mobili.** Sono quelli esclusi dalle precedenti categorie; potranno contenere esclusivamente aree di coltivazione. Devono prevedere, anche se a livello provvisorio, il deflusso delle acque; sono assentibili a seguito di comunicazione al Comune con estratto catastale e esatto posizionamento e dimensionamento con verifica del rispetto dei parametri di legge.

La realizzazione di serre è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:
Rc = 60% per impianti mobili, 30% per impianti fissi e fissi integrati
Ds = m. 4,00 (ridotto a m. 2,00 da strade vicinali e interpoderali)
Dc = m. 2,00
H = m. 3,50 (salvo quanto ammesso per gli impianti integrati)